



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n. 0445/805080

COPIA

Rep. N. 11
Del 31-05-22

Prot. 4716

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

Il giorno **trentuno maggio duemilaventidue** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione di **Prima**.

Fatto l'appello risultano:

CAPOVILLA PIERGILDO	P	ZANINI RONNIE	P
ZORDAN SOFIA	P	ZORDAN MARIA CRISTINA	P
DAL SANTO DIEGO	P	DAL CASTELLO ALBERTA	A
OSSATO DEBORA	P	DAL SANTO MARCO	P
ZORZI ERIK	P	DALL'OSTO STEFANO	A
POZZER GIUSEPPE	P	ZORDAN ANDREA	P
ZORZI WALTER	P		

Presenti 11, Assenti 2

DALLA VECCHIA MANUELA P Assessore Esterno

Assiste alla seduta il VICESEGRETARIO comunale Signora MORO Dott.ssa DONATA.

Il Sig. CAPOVILLA PIERGILDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto su riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

APERTA la discussione:

Presenta il Vicesegretario Dott.ssa Donata Moro.

Il Consigliere Zordan Sofia chiede specifiche su Ka e Kb. Il Vicesegretario risponde che il servizio è affidato a ditta esterna specializzata alla quale chiederà dettaglio in risposta all'intervento.

Il Consigliere Zordan Andrea chiede se è possibile intervenire con determinazione tariffe.

Il Vicesegretario risponde che la simulazione tariffaria è elaborata con i criteri ARERA; il PEF ha un importo in linea con l'anno scorso, si differenzia nella suddivisione tra fisso e variabile che da quest'anno è anch'essa imposta da ARERA.

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;

VISTO l'art.42 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CONSIGLIERI PRESENTI N. 11
CONSIGLIERI ASSENTI N. 2

CON VOTI n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti (Dal Santo Marco, Zordan Andrea, Zordan Sofia e Dal Santo Diego) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con voti n. 7 favorevoli n. 4 astenuti (Dal Santo Marco, Zordan Andrea, Zordan Sofia e Dal Santo Diego) espressi per alzata di mano;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA,

con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi operativi di natura previsionale (COI) previsti dal Gestore (AVA) riferibili al perimetro gestionale;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) sulla base della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

RILEVATO CHE:

- con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 13 del 21 gennaio 2014 sono stati individuati i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è stata sottoscritta fra gli enti partecipanti ed acquisita al protocollo del Comune di Vicenza n. 0093196/2018 del 20.06.2018;

VISTA la deliberazione del Comitato del Consiglio di Bacino "Vicenza" n. 11 del 10.05.2022 (Allegato A) per la gestione dei rifiuti urbani, in qualità di ETC (Ente Territorialmente Competente), acquisita al protocollo comunale in data 12.05.2022 al n. 3684, che ha validato il PEF 2022-2025 del Comune di Cogollo del Cengio;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dal Consiglio di Bacino "Vicenza" concernente il prospetto di PEF pluriennale 2022-2025 validato (Allegato B) e la relativa relazione accompagnatoria (Allegato C), i quali costituiscono parti integranti e sostanziali della medesima;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad Euro 280.739,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 di cui Euro 192.607,00 relativi alle componenti di costo variabile ed Euro 88.132,00 relativi alle componenti di costo fisso;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 deliberata dall'Ente Territorialmente Competente, ovvero il Consiglio di Bacino "Vicenza";

RILEVATO che per la complessità della materia con determinazione del Responsabile del Servizio n. 253 del 07.12.2021 è stato affidato alla ditta PC Planet Service Srl di Nove (VI) l'incarico per il servizio di supporto tecnico per l'elaborazione del "PEF GREZZO" da trasmettere al Consiglio di Bacino "Vicenza" dei costi del Comune sulla base del MTR-ARERA e per la successiva l'elaborazione delle simulazioni tariffarie 2022 sulla base del PEF 2022-2025 validato dall'ETC;

VISTE le tabelle predisposte dalla ditta PC Planet Service Srl di Nove (VI) per determinare le tariffe per il Comune di Cogollo del Cengio applicando i coefficienti, sia per le utenze domestiche e non domestiche, più adeguati alla realtà comunale, garantendo la copertura integrale del PEF anno 2022, e dettagliate nella Relazione Tariffe 2022 (Allegato D) la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE:

- dalla "Relazione tariffe anno 2022", predisposta con il supporto della ditta PC Planet Service Srl, la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da relazione allegata;
- le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 (Allegato E), determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo dettagliato nella "Relazione tariffe anno 2022" allegata alla presente deliberazione (Allegato D);
- sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 14.12.2021, con la quale è stato approvato il DUPS 2022-2024 e bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022 e piano delle risorse, degli obiettivi e delle performance-anno 2022/2024;

VISTO l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30.12.2021, n. 228 che stabilisce: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*

VISTO l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce la data del 31 maggio 2022 come termine ultimo per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2002/2024 da parte degli Enti Locali;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi della circolare n. 2/DF del 22/11/2019 ad oggetto "Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalle legge 28 giugno 2019 n. 58- Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali – Chiarimenti", per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dell'atto espressi dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di prendere atto dei contenuti del PEF pluriennale 2022/2025, validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza" in qualità di ETC (Ente Territorialmente Competente), come risulta dall'allegato sub. B).
2. Di prendere atto altresì della relazione accompagnatoria, allegato sub. C), e della deliberazione n. 11/2022 del 10 maggio 2022 del Consiglio di Bacino "Vicenza" allegato sub A) che ha validato il PEF 2022 del Comune di Cogollo del Cengio che ammonta ad Euro 280.739,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, di cui Euro 192.607,00 di costi quota variabile ed Euro 88.132,00 di costi quota fissa;
3. Di approvare le tariffe per la gestione del servizio rifiuti (TARI), con decorrenza dal 1° gennaio 2022, allegato sub. E), nonché la relazione accompagnatoria alle tariffe anno 2022, allegato sub. D) al presente provvedimento;
4. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
5. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 23-05-22 N.10


Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

Il sottoscritto Moro Donata, nella sua qualità di responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49 comma I del D.Lgs n. 267 del 18agosto 2000.

ESPRIME

il seguente parere di regolarità tecnica: Favorevole

Li, 23-05-22



Il Responsabile del servizio
Moro Donata

Il sottoscritto Moro Donata, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs n. 267 del 18agosto 2000

ESPRIME

il seguente parere di regolarità contabile: Favorevole

Li, 23-05-22



Il Responsabile del servizio finanziario
Moro Donata

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' NELLA PUBBLICAZIONE
IN AMBITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Messo Comunale, prima di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale e nell'Albo Pretorio di documenti contenenti dati personali, effettua un contemperamento degli interessi in materia di normativa in tema di trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e obblighi di trasparenza (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - c.d. Decreto trasparenza). Ciò premesso e lette inoltre le Linee Guide del Garante in materia (Provvedimento del 14/05/2014), in ordine alla regolarità nella pubblicazione del presente provvedimento ritiene di

- Concedere PARERE FAVOREVOLE alla pubblicazione;
- Concedere PARERE NON FAVOREVOLE alla pubblicazione;
- ACQUISIRE PARERE DEL DPO/RPD, previo parere del Responsabile del Servizio;

Cogollo del Cengio, li 15 GIU. 2022



Messo Comunale
Nicola Mioni

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CAPOVILLA PIERGILDO

Il VICESEGRETARIO
F.to MORO Dott.ssa DONATA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.

Cogollo del Cengio, li 15 GIU. 2022

Il Messo Comunale
F.to Nicola Mioni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Cogollo del Cengio, li 15 GIU. 2022



Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

è stata pubblicata per 15 giorni dal 15 GIU. 2022 ;

Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art.130 della Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale del Veneto n.22 del 09/11/2003)

Il Segretario
F.to MORO Dott.ssa DONATA

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-05-2022

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00);

Cogollo del Cengio, li 15 GIU. 2022

Il Segretario
F.to MORO Dott.ssa DONATA